



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 06-02-2020

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL D.P.R. 380/2001.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID	P	MEDEI LUDOVICA	P
MASSEI DONATO	P	SAVI ALESSIA	P
MORETTI LUANA	P	SAMPAOLO VITTORIO	P
SILEONI TOMMASO	P	MOZZONI ANDREA	P
VIRGILI SABRINA	P	CASTELLANI EDI	P
PALOMBARI MARTINA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	A
Assegnati n. 13	In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vicesindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:  
PALOMBARI MARTINA  
SAVI ALESSIA  
CASTELLANI EDI

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Pianificatore Territoriale:

**VISTO** il D.P.R. n. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, contenente norme dirette a regolare la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, volta ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ed in particolare il Capo I del suo Titolo IV che disciplina il sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni accertate sul territorio.

**RICHIAMATI:**

- l’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale: *“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.”*;
- l’articolo 107, comma 3, lettera g) del D.Lgs n. 267/2000 recante *“Testo Unico degli Enti locali”* a mente del quale: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:  
...Omissis....  
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale...omissis...”*;

**RILEVATO** che:

il D.P.R. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra un minimo e massimo edittale, senza o con parziale indicazione dei criteri e modalità di riferimento per la quantificazione e valutazione della misura della sanzione stessa (in particolare artt. 24, 37, 33, 31 comma 4-bis e ss. D.P.R. N. 380/2001);

nel corso degli ultimi anni sono intervenute molteplici innovazioni della disciplina in materia di vigilanza e controllo dell’attività edilizia (quali ad esempio: il D.M. 2 marzo 2018 contenente “Glossario degli interventi oggetto di attività edilizia libera”, la legge 11 novembre 2014, n. 164) le quali, assieme a nuove valutazioni, sulla base dell’esperienza maturata, suggeriscono un riordino ed una disciplina di dettaglio del sistema sanzionatorio in ambito comunale, con particolare riferimento per la disciplina dei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nelle parti in cui il Testo unico non prevede un’esatta quantificazione delle sanzioni;

**RILEVATO**, in particolare, che:

l’articolo 31, comma 4-*bis* e ss. D.P.R. n. 380/2001 stabilisce - constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive - l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00, tuttavia senza indicazione dei parametri per la sua quantificazione; posto inoltre che, solo per il caso di abusi realizzati sulle aree ed edifici soggetti a tutela o vincolati, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene indicata la sanzione nella misura massima pari a € 20.000,00;

l'articolo 37 D.P.R. n. 380/2001 a titolo *“Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità”* stabilisce e prevede:

- a) al comma 1, con riferimento agli interventi posti in essere in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività, l'irrogazione di una *“sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.”*, senza fornire parametri o indicazioni in ordine alle modalità di valutazione dell'aumento di valore venale dell'immobile interessato da interventi abusivi;
- b) al comma 4, con riferimento agli interventi realizzati in assenza o in difformità della SCIA, - tuttavia conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda - è previsto che *“il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio”*, senza fornire un criterio di parametrizzazione, in rapporto a detto aumento di valore, per la quantificazione della sanzione;
- c) ai commi 2 e 3, inerenti il procedimento sanzionatorio degli interventi sottoposti a SCIA, relativi ad immobili vincolati e non vincolati ricadenti in zone A - Centro Storico, la carenza di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria e di parametri di riferimento, risulta evidente analizzando le disposizioni dettate. (Di fatti è previsto: *“2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.*  
*3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.”*)

l'articolo 33, comma 3 e 4 DPR n. 380/2001, riguardante interventi abusivi di ristrutturazione edilizia, sottoposti a preventivo rilascio del permesso di costruire, recitante: *“3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. N. 42 Del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.*

*4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.”* risulta anch'esso privo di criteri unitari;

**VISTO e CONSIDERATO** che la definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei metodi per la determinazione

dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte anche a vincolo paesaggistico e delle somme da corrispondere a titolo di sanzione, in caso di sanatoria, è individuata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come misura specifica di prevenzione nelle azioni di contrasto alla corruzione *(in tal senso Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016-pag. 78: cfr: “Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche: forme collegiali per l’esercizio di attività di accertamento— complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della —impossibilità della restituzione in pristino; la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di verifiche, anche a campione, dell’oblazione, in caso di sanatoria; calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo”)*;

**RITENUTO** che, a garanzia della certezza, di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, sia necessario individuare con atto regolamentare ad hoc, in ossequio alle previsioni di competenza ed ai presupposti di esercizio dell’attività di vigilanza edilizia sanciti dall’articolo 27, comma 1, DPR 380/2001, specifici criteri per la valutazione e determinazione delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute per abusi e/o accertamenti di conformità, da applicare ai procedimenti di competenza comunale disciplinati dalle norme sopra citate, al fine del rispetto del principio di parità di trattamento, pubblicità dell’azione amministrativa e di prevenzione della corruzione;

**DATO ATTO** che:

lo scopo della presente proposta di deliberazione è, pertanto, quello di statuire regole oggettive per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di carattere edilizio previste dal D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, (in particolare artt. 24, 33, 37, 31 comma 4-bis e ss. D.P.R. n. 380/2001), nelle parti in cui le stesse norme demandano al Comune la quantificazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria, tra un minimo e/o un massimo edittale, senza o con parziale riferimento ai parametri di valutazione o quantificazione delle stesse; le fattispecie, oggetto di specifica trattazione, sono meglio riportate e disciplinate nell'allegato A) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede dettagliata disciplina ed espresso rinvio alle disposizioni di legge considerate;

**PRECISATO** che il criterio di valutazione dell’aumento di valore venale prodotto dall’intervento abusivo è stato desunto e tratto dai rinvii e richiami, contenuti nello stesso DPR n. 380/2001, nonché dalla esperienza anche di molti comuni marchigiani, che hanno già regolamentato la materia, al fine di perseguire obiettivi di omogeneità sanzionatoria nel territorio regionale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario:

stabilire diversi importi di sanzioni che tengano conto della gravità di ogni comportamento violato alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato;

procedere all’adozione del Regolamento allegato al fine di assumere a parametro di riferimento, criteri di determinazione e quantificazione delle sanzioni certi e

pubblici, per gli scopi sopra palesati a garanzia della trasparenza, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa;

individuare e disciplinare, in ragione degli importi consistenti delle sanzioni pecuniarie irrogabili in materia edilizia (fino a 20.000,00 Euro ed oltre) la possibilità, da parte dell'interessato, di formulare richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria comminata, individuando un importo minimo per l'accesso all'agevolazione, in analogia con quanto previsto dalla L. 689/81, recante disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di ordine generale, considerando altresì quanto previsto dall'articolo 43 D.P.R. 380/2001, facendo salve le vigenti e future norme speciali sulla c.d. "pace fiscale" (importi minimi per procedere a recupero coattivo di debiti ed estinzione del debito verso la P.A.);

**RAMMENTATO E PRECISATO**, in ordine ai procedimenti pendenti, ed agli effetti dell'entrata in vigore del regolamento, oggetto della presente proposta di deliberazione, che:

l'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) e l'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, stabiliscono che i regolamenti comunali entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale;

(Cons. Stato, Sez. IV, 24-11-2016, n. 4943) *"L'illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso viene posto in essere. Perciò, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di consumazione dell'abuso"*.

(in tal senso Consiglio di Stato Sez. IV n. 5339 del 16 dicembre 2016) *"La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici"*.

**VISTA** la legge regionale Marche n. 34/1992 di disciplina dell'attività urbanistica, e valutato che la presente non rappresenta, né determina una variante allo strumento urbanistico comunale, né modifica degli indici e parametri edilizi e urbanistici, di cui all'articolo 13 L.R. Marche n. 34/92, e, ritenuto, pertanto, che sia possibile procedere direttamente alla approvazione con deliberazione di Consiglio comunale, secondo il procedimento ordinario di legge;

**DATO ATTO**, sotto il profilo contabile e previsionale degli effetti della proposta, che:

i proventi delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001, - per inottemperanza alle ordinanze di demolizione di opere eseguite in assenza, difformità totale o variazione essenziale dei permessi di costruire rilasciati, - sono vincolati - dalla norma istitutiva della sanzione, e dianzi richiamata, - alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico e che, pertanto, la determinazione dei criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria predetta risultano indispensabili anche al fine della determinazione della previsione di Bilancio comunale di competenza, in particolare, che finanzia dette opere di pubblica utilità, al capitolo di spesa specifico;

i proventi diversi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ad esempio, di cui all'art. 37 DPR 380/2001 andranno ad incrementare il fondo urbanizzazioni del Bilancio comunale di competenza che finanzia, in parte Entrata del Bilancio comunale, per opere pubbliche di interesse collettivo;

le previsioni relativi a costi di istruttoria per valutazioni tecnico estimative, posti dal Regolamento, a carico degli istanti, per il caso di ricorso ad Enti ed Agenzie territoriali esterne, in forza delle previsioni dell'articolo 37 comma 4, D.p.r. 380/2001, troveranno copertura al Bilancio di previsione di competenza al capitolo specifico di spesa e saranno posti a carico degli istanti o responsabili;

**PRECISATO** che il presente atto, avente carattere normativo, non comporta impegni diretti a carico del Bilancio comunale, tuttavia, in relazione a quanto sopra precisato, in relazione alla possibilità di variazioni indirette, in particolare, nella parte delle Entrate del Bilancio comunale di previsione, si rende opportuno e necessario acquisire il parere contabile del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO ATTO** che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

**DATO ATTO** inoltre che il regolamento oggetto della presente proposta è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Urbanistica;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 42, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del Regolamento proposto;

**PRESO ATTO** dell'allegato A) al presente testo, contenente il testo del regolamento da approvare, valutato e definito in confronto con gli operatori, tecnici del Settore;

**PREMESSO** quanto sopra;

### **SI PROPONE**

- di **CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** il Regolamento comunale recante "CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL D.P.R. 380/2001", in allegato A) al presente atto, che deve considerarsi qui integralmente richiamato;
- di **DARE ATTO** che l'entrata in vigore del Regolamento è fissata al 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del testo

regolamentare;

- di **DEMANDARE** agli uffici competenti l'inserimento sul sito internet del Comune del Testo della norma regolamentare approvata, nonché la pubblicazione sul sito del Comune, all'Albo pretorio;
- di **DEMANDARE**, per quanto non espressamente previsto dal presente documento, al Responsabile del IV Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", l'attuazione del presente atto, in relazione ed attuazione delle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 27 comma 1 DPR 380/2001 e dall'art. 107 comma 3 lettera g) D.Lgs n. 267/2000, per quanto necessario all'esecuzione delle prescrizioni e disposizioni contenute nel Regolamento approvato.

Il Funzionario responsabile IV Settore  
Dott. Pier-Giuseppe Vissani  
*Pianificatore Territoriale*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", Dott. Pier-Giuseppe Vissani, *Pianificatore Territoriale*;

**RITENUTO** dover procedere alla sua approvazione;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente in calce al presente atto;

**VISTO** il T.U. Enti locali, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'articolo 42 del TUEL in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

**RICONOSCIUTA** la competenza del Consiglio comunale in tema di adozione e di conseguente modificazione di Regolamenti comunali diversi da quelli di organizzazione dei servizi e degli uffici comunali;

**DATO ATTO** che il regolamento oggetto della presente proposta è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Urbanistica;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio – SUE", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**CON VOTI** favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- di **CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** il Regolamento comunale recante "CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA COMUNALE PREVISTE DAL D.P.R. 380/2001", in allegato A) al presente atto, che deve considerarsi qui integralmente richiamato;
- di **DARE ATTO** che l'entrata in vigore del Regolamento è fissata al 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del testo regolamentare;
- di **DEMANDARE** agli uffici competenti l'inserimento sul sito internet del Comune del Testo della norma regolamentare approvata, nonché la pubblicazione sul sito del Comune, all'Albo pretorio.
- di **DEMANDARE**, per quanto non espressamente previsto dal presente documento, al

Responsabile del IV Settore “Urbanistica e Territorio – SUE”, l’attuazione del presente atto, in relazione ed attuazione delle funzioni allo stesso attribuite dall’art. 27 comma 1 DPR 380/2001 e dall’art. 107 comma 3 lettera g) D.Lgs n. 267/2000, per quanto necessario all’esecuzione delle prescrizioni e disposizioni contenute nel Regolamento approvato.-

\* \* \* \* \*

## VERBALE DELLA DISCUSSIONE

VICESINDACO: “Passiamo al punto successivo e torniamo all’urbanistica, quindi punto 12, regolamento comunale recante criteri in modalità di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale previste dal DPR 380/2001.

Sottolineo come l’argomento sia stato anche portato alla commissione consiliare permanente urbanistica lo scorso 24 gennaio.

Ringrazio il Settore Urbanistica per la presenza, chiaramente disponibile anche per delle delucidazioni di tipo tecnico; passo la parola all’assessore Donato Massei per la presentazione della proposta”.

MASSEI: “Grazie David. Come ha detto il Vicesindaco, il testo del regolamento è stato illustrato alla commissione consiliare, dove era presente il consigliere Sampaolo. Si propone con questa delibera al Consiglio comunale l’approvazione del regolamento concernente le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal DPR 380 del 2001. È stato formulato questo regolamento perché in linea generale la norma diceva di applicare una sanzione pari al doppio del minimo dovuto quando per ogni articolo, a seconda di tutte le infrazioni che si possono commettere a livello urbanistico, la norma non sanciva un perfetto, preciso, chiaro e inequivocabile orientamento su come determinare la sanzione, ma affidava un range che va da un minimo a un massimo.

Questo regolamento ha l’obiettivo di stabilire una metodologia oggettiva per determinare in maniera chiara, imparziale e inequivocabile la sanzione da erogare per ogni attività edilizia svolta in contrasto con la norma. In proporzione appunto con i range stabiliti dagli articoli”.

VICESINDACO: “È aperta la discussione sul punto, prego. Non ci sono interventi, ok, l’abbiamo visto in commissione, quindi, va bene.

Pongo in votazione la proposta di delibera sul regolamento comunale recante criteri e modalità di determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza comunale previste dal DPR 380 del 2001. Consiglieri favorevoli sono 11, consiglieri astenuti sono 0 e consiglieri contrari sono 0. Chiaramente qui è sempre un regolamento e non c’è l’immediata esecutività”.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

**Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 11-03-2020 al 26-03-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 11-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 11-03-2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---